

UFFICIO LEGALE

Al Liquidatore
Dott. Ing. Roberto Celico
Sede

Oggetto: Relazione sullo stato dei procedimenti giudiziari promossi dagli ex dipendenti con contratto a tempo determinato - Rev. al 19 dicembre 2014.

In merito allo stato dei procedimenti giudiziari intrapresi dai lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal servizio in data 11/05/2013 – in riscontro alla richiesta verbale avanzata dalla S.V - si rappresenta quanto segue:

A seguito dell'interruzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti con contratto a tempo determinato concretizzatasi in data 11/05/2013, in attuazione dei dispositivi commissariali n. 32 del 15/04/2013 e n. 35 del 02.05.2013, il Co.In.R.E.S ATO PA 4 si è visto costretto a difendere il proprio operato in sede giudiziaria a causa dei ricorsi promossi - innanzi al Tribunale di Termini Imerese/Sezione Lavoro - dalla quasi totalità dei soggetti interessati.

In particolare, hanno adito l'autorità giudiziaria competente 161 (*) lavoratori su un totale di 182 unità. Alcuni ricorsi - promossi separatamente dai dipendenti de quo – sono stati riuniti dal giudice adito stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva nonché l'integrale sovrapponibilità dei motivi posti a fondamento degli stessi.

Alcuni lavoratori hanno adottato il rito speciale in materia di licenziamenti previsto e disciplinato dalla legge n. 92/2012 (c.d. legge Fornero); altri hanno, invece, esperito il rito lavoro "ordinario" ex art. 409 e ss del c.p.c. In particolare ed in sintesi:

1) PROCEDIMENTO RITO SPECIALE *ex lege* n. 92/2012 (Legge Fornero)

Tra i lavoratori che hanno adito le vie legali, circa la metà (86 unità su 161) ha esperito il rito speciale ex art. 1, comma 48 e ss, della legge n. 92/2012 (Legge Fornero) lamentando l'illegittimità del licenziamento intimato dal Consorzio il quale avrebbe violato la legge sui licenziamenti collettivi (legge n. 223 del 1991) con contestuale violazione dell'obbligo di motivazione del licenziamento sancito dall'art. 2 della legge 604/1966.

(*) Rispetto alla precedente relazione prot. n. 3525 del 23.05.2014, si evidenzia che il numero effettivo dei ricorrenti è pari a 161 unità. L'indicazione di un'unità in più (162) indicata in precedenza è dipesa dal fatto che un ex dipendente ha attivato entrambe le

procedure (Rito speciale Fornero e rito lavoro “ordinario”) e, pertanto, è stato conteggiato due volte.

Gli stessi – nell’attribuire al Consorzio natura di ente pubblico economico - hanno sostenuto l’inapplicabilità del D. Lgs 165/01 in materia di assunzione di personale e, dunque, la mancanza in capo al Co.In.R.E.S. dell’obbligo di reclutare il personale a seguito di selezione concorsuale. Per tali ragioni, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del licenziamento intimato con contestuale condanna del Consorzio alla reintegra degli stessi nel posto di lavoro, nonché la condanna del datore di lavoro al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali scaturenti dall’interruzione del rapporto lavorativo.

Il Co.In.R.E.S. - nel contestare quanto dedotto ed argomentato dai ricorrenti - si è ritualmente costituito in tutti i procedimenti chiedendo l’integrale rigetto dei ricorsi. In particolare, il Consorzio resistente ha sostenuto che i contratti di lavoro stipulati con i lavoratori a termine fossero *ab origine* viziati da nullità stante la natura pubblica dell’Ente datore di lavoro (ente pubblico non economico) e le irrituali modalità di reclutamento della forza lavoro interessata, con conseguente inapplicabilità delle norme che disciplinano i licenziamenti.

Il Giudice del lavoro, pur senza pronunciarsi nel merito delle questioni sollevate dalle parti in giudizio (la causa è stata definita solo nel rito) – con n. 4 ordinanze rese in data 11/11/2013 (1) – 25/11/2013 (1) e 19/12/2013 (2) – **ha respinto** tutti i ricorsi ex rito Fornero promossi dai lavoratori interessati (86 unità), dichiarandone l’inammissibilità.

In particolare, l’iter logico-giuridico seguito dal decidente - posto a fondamento delle citate ordinanze - può essere così sintetizzato: 1) nel caso di specie non si può discutere di licenziamento avendo il Co.In.R.E.S. – nelle sue intenzioni – fatto cessare un rapporto di lavoro scaturente da un contratto nullo o preteso tale; 2) l’applicazione delle norme di tutela in tema di licenziamento non può aver luogo quando non esista una dichiarazione negoziale qualificabile come licenziamento; 3) il datore di lavoro, nel caso in esame, non era tenuto ad intraprendere le procedure sui licenziamenti collettivi né doveva adempiere alcun obbligo di motivazione ex art. 2 L. 604/66, non sussistendo i presupposti per l’applicazione di tali norme; 4) in assenza di licenziamento (il datore di lavoro ha dichiarato di porre fine al rapporto perché nascente da un contratto nullo o preteso tale)

l'azione spettante al lavoratore non è quella di impugnativa del licenziamento bensì l'azione di adempimento del contratto di lavoro che egli ritiene essere valido ed efficace.

Secondo il giudizio del decidente, non poteva - pertanto - procedersi *ex lege* Fornero in quanto il rito speciale da essa previsto e disciplinato presuppone un licenziamento, ossia la dichiarazione di volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro (nel caso di specie, il Co.In.R.E.S. ha, invece, disconosciuto la validità del contratto di lavoro - considerandolo nullo - e si è rifiutato di darvi esecuzione).

Secondo il decidente, nel caso di specie, non ci sarebbero licenziamenti da impugnare ma (eventualmente) obbligazioni da adempire con conseguente inapplicabilità della disciplina processuale azionata.

In ogni caso, il giudice ha ulteriormente precisato che la disciplina normativa in materia di licenziamenti (con la tutela prevista, a seconda dei casi, dall'art. 18 L 300/70 o dall'art. 8 L 604/66) non potrebbe trovare applicazione con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato potendosi applicare soltanto ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come si evince dall'art. 1 della L. 604/66.

E ancora - anche in caso di accertata validità dei contratti (da farsi valere secondo le ordinarie forme del rito del lavoro) - l'unico risultato ottenibile dai lavoratori si sostanzierebbe nell'eventuale diritto al risarcimento dei danni e giammai nella reintegra nel posto di lavoro (tutela, quest'ultima, ammessa solo nel caso in cui il licenziamento illegittimo abbia interessato lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato).

Le spese di lite sono state interamente compensate.

1A) La quasi totalità dei lavoratori destinatari delle ordinanze di rigetto in argomento (82 su 86 unità) ha deciso di impugnarle proponendo opposizione ex art. 1, comma 51, *ex lege* n. 92 del 2012. In particolare sono state impugnate le ordinanze emesse in data 11/11/2013 e in data 19/12/2013 (tre ordinanze su quattro).

Anche in questo caso, il Consorzio si è ritualmente costituito in giudizio.

Il Tribunale di Termini Imerese /Sezione Lavoro ad oggi - con sentenza n. 239 resa in data 14.05.2014 - ha rigettato i ricorsi in opposizione promossi da 65 ex dipendenti (si rimane in attesa della sentenza relativa al ricorso in opposizione promosso dai restanti 17 lavoratori).

Il nuovo Decidente, attraverso la citata sentenza, ha confermato le ordinanze oggetto di opposizione e ribadito l'inammissibilità dei ricorsi originariamente proposti dai lavoratori. Tuttavia, il Giudice – specificandone le ragioni – non si è limitato all'adozione di una pronuncia di carattere meramente processuale pronunciandosi, invece, nel merito delle domande proposte dai ricorrenti.

In particolare – relativamente alla richiesta di reintegra nel posto di lavoro - il Decidente ha ribadito che, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, non può trovare applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti prevista dalla legge 604/1966 e, conseguentemente, non possono trovare applicazione le speciali forme di tutela previste dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori e nessun obbligo di motivazione può essere imputato al Consorzio.

Al contempo non sarebbe applicabile neppure la disciplina dettata in materia di licenziamenti collettivi (legge 223/91) essendo, quest'ultima, volta a garantire la stabilità del rapporto di lavoro ed essendo i rapporti lavorativi per cui è causa privi - per loro natura - del carattere della stabilità.

Il Decidente, da ultimo, ha rigetto la domanda volta al risarcimento dei danni e condannato i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al Co.In.R.E.S. le spese di lite liquidate in complessivi € 8.078,75.

1B) Avverso la predetta sentenza n. 239/14, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, alcuni ex lavoratori (6 sui 65 destinatari della stessa) hanno promosso reclamo ex L. 92/12 innanzi la Corte di Appello di Palermo ritenendo errato l'esito delle prime due fasi del giudizio.

I citati lavoratori – richiamando i precedenti atti difensivi – hanno chiesto all'Autorità giudiziaria adita di accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità-inefficacia dei provvedimenti di licenziamento intimati dal Co.In.R.E.S., con conseguente reintegra sul posto di lavoro. Gli stessi hanno, altresì, chiesto la condanna del Consorzio alla corresponsione di tutte le mensilità retributive maturate dal momento dell'intervenuto licenziamento al momento dell'effettiva reintegra. In subordine è stata chiesta la condanna del Co.In.R.E.S al risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti.

Sempre in via subordina, è stato chiesto il mutamento del rito (da rito speciale a rito ordinario) nel caso in cui la Corte di Appello non dovesse ritenere esistenti i licenziamenti intimati dal Consorzio.

I reclamanti - in sintesi – ribadiscono che i contratti di lavoro conclusi con il Co.In.R.E.S. siano pienamente legittimi. I citati contratti, infatti, sarebbero stati stipulati in forza di precise procedure concorsuali e di evidenza pubblica.

Tra le altre cose, secondo i reclamanti, il Consorzio avrebbe natura giuridica di Ente pubblico economico e come tale non sarebbe assoggettato, in tema di reclutamento di personale, alla disciplina dettata dal D. Lgs. n. 165/2001.

I licenziamenti intimati dal consorzio sarebbero, poi, illegittimi per carenza di preavviso e di validi motivi (sarebbero state violate le norme sui licenziamenti collettivi nonché l'art. 2 della L. n. 604/66).

Nel caso di specie – contrariamente a quanto statuito nelle precedenti fasi del giudizio - troverebbe (secondo i reclamati) piena applicabilità la disciplina dettata dall'art. 18 della L. 300/1970 e, conseguentemente, il rito speciale ex L. 92/12 (Legge Fornero). I ricorsi introduttivi, pertanto, dovevano essere dichiarati ammissibili.

A ciò si aggiunga che i ricorrenti, in forza dell'art. 19 della LR 9/2010 avrebbero maturato (secondo il loro convincimento) il diritto a transitare nei ruoli della costituenda S.R.R.

E ancora – in virtù delle numerose proroghe – il contratto di lavoro a termine si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato.

La Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 2320/14 del 06/11/2014 ha rigettato parzialmente il ricorso promosso dai reclamanti ritenendo il gravame fondato solo marginalmente. In particolare, la citata Corte di Appello ha rigettato le domande spiegate dai lavoratori condannando, tuttavia, il Co.In.R.E.S. al pagamento, in favore degli stessi, delle retribuzioni a decorrere dalla data di cessazione del rapporto e fino a settembre 2013 (data di ritenuta scadenza dell'ultima proroga). L'organo giudicante ha ritenuto che il Consorzio avrebbe dovuto giustificare il recesso anticipato dei contratti a termine..

In estrema sintesi, la Corte di Appello - pur ritenendo nulli i contratti di lavoro in argomento - ha attribuito agli stessi la possibilità di produrre effetti oltre il periodo in cui

gli stessi hanno avuto esecuzione. Il Consorzio potrà impugnare la citata sentenza mediante ricorso per cassazione da depositare entro il 31.01.2015.

2) PROCEDIMENTI RITO LAVORO "ORDINARIO".

I restanti lavoratori a termine che hanno adito le vie legali (76 unità su 161) - piuttosto che ricorrere al rito Fornero - hanno attivato il rito lavoro "ordinario" ex art. 409 e ss del c.p.c.

Tutti i ricorrenti, in buona sostanza, hanno chiesto al giudice adito di accertare la legittimità del rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze del Co.In.R.E.S. (a seguito di evidenza pubblica) nonché l'illegittimità/nullità dei termini di scadenza apposti sui contratti di lavoro, con conseguente trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato. I ricorrenti hanno, dunque, chiesto la declaratoria di illegittimità della risoluzione definitiva del rapporto di lavoro.

Alcuni ex lavoratori hanno, altresì, rivendicato il diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato in forza di un servizio prestato presso il Consorzio per un periodo superiore a 36 mensilità consecutive. In tutti i casi, gli interessati hanno chiesto la condanna del Consorzio alla reintegra nel posto di lavoro e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'interruzione del rapporto lavorativo, nonché la condanna al pagamento delle contribuzioni previdenziali.

Anche in questo caso il Co.In.R.E.S. si è regolarmente costituito in giudizio contestando integralmente quanto dedotto ed argomentato dai ricorrenti.

In particolare, il Consorzio ha fatto rilevare la propria natura di Pubblica Amministrazione (e non di ente pubblico economico), con conseguente applicabilità, nel caso di specie, del D.Lgs n. 165/01. La difesa del Consorzio ha, pertanto, evidenziato la nullità dei contratti di lavoro per violazione dell'art. 45 co. 2 L.R. n.2 del 2007 che subordina l'assunzione di nuovo personale all'adozione di procedure di evidenza pubblica.

2A) Con una prima sentenza n. 232/2014 emessa in data 16.04.2014 / 26.05.2014, il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, **ha rigettato integralmente** i ricorsi promossi da 34 ex dipendenti a tempo determinato.

Il decidente, in particolare - accogliendo le domande e le eccezioni spiegate dal Co.In.R.E.S. nei propri atti difensivi e argomentando sulla scorta di numerose sentenze della Corte di Cassazione - ha negato che il Consorzio possa essere qualificato come ente pubblico economico, dovendosi attribuire allo stesso natura di pubblica amministrazione rientrante nella previsione dell'art. 1, co. 2, del D.Lgs n. 165/01.

Da ciò deriverebbe la nullità dei contratti a termine poiché stipulati in violazione della normativa in materia di evidenza pubblica.

A tal proposito, il giudice - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - ha precisato che il Co.In.R.E.S., per rispettare la previsione del citato art. 45 co. 2. L.R. n.2 del 2007, avrebbe dovuto necessariamente adottare, quali procedure di assunzione ad evidenza pubblica, quelle previste in generale, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'art. 35 co. 3 D. Lgs 165/01.

Per il giudice, tale non può essere considerata la procedura di reclutamento condotta dall'Agenzia per il lavoro Temporary s.p.a (soggetto privato) *"sulla base di criteri selettivi che non si capisce bene quali siano o su quali basi siano stati adottati"*.

In sintesi - secondo il giudice adito - la citata procedura non può essere qualificata come "evidenza pubblica" ex art. 35 co. 3 del D.Lgs 165/01, con conseguente nullità dei contratti di lavoro.

E ancora, la nullità dei contratti renderebbe improprio ogni richiamo alla disciplina dei licenziamenti, in quanto: 1) il contratto di lavoro nullo preclude l'applicazione della normativa in tema di tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo; 2) nel contratto affetto da nullità non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato.

Il decidente ha, altresì, respinto tutte le domande volte all'ottenimento del risarcimento dei danni.

Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti stante *"l'imputabilità al Co.In.R.E.S. della nullità dei contratti"* in argomento.

Avverso la citata sentenza n. 232/14 hanno proposto appello tutti gli ex dipendenti interessati (n. 34 unità). L'udienza di discussione è stata fissata per il 21.10.2014. In particolare, gli appellanti chiedono la totale riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: **1)** violazione della direttiva comunitaria 1990/70/CE del 28/06/1999 [volta ad impedire un utilizzo abusato dei contratti a termine]; **2)** violazione della normativa nazionale e del CCNL di settore sulla disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato [nullità dei termini di scadenza apposti ai contratti - numero di proroghe maggiore rispetto a quello consentito - superamento della durata complessiva di trentasei mesi del rapporto di lavoro - natura di ente pubblico economico del Co.In.R.E.S. in quanto azienda speciale e conseguente non applicabilità degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 165/2001]; **3)** errato disconoscimento delle selezioni pubbliche sostenute dai ricorrenti prima dell'inizio dell'attività presso il Co.In.R.E.S [motivo, comunque, superfluo secondo il giudizio degli appellanti stante la natura di ente pubblico economico del Consorzio]; **4)** errata reiezione delle diverse domande di risarcimento formulate dagli attori oltre all'erroneo rigetto delle richieste istruttorie e all'errata compensazione delle spese di lite.

Con ordinanza n. 39/F/14 del 25/11/2014, la Corte di Appello di Palermo/Sez. Lavoro ha dichiarato inammissibile l'appello con contestuale condanna degli appellanti a rifondere le spese di lite al Consorzio.

2B) Il giudice del lavoro - con sentenze del 19.05.2014 / 30.06.2014 (tre in tutto) - ha rigettato i ricorsi promossi da altri 6 ex dipendenti a tempo determinato riproponendo, in parte ed in buona sostanza, le motivazioni sopra indicate.

Una delle citate sentenze (la n. 273/14) relativa a 4 ex dipendenti a termine è stata appellata da due destinatari della stessa. L'udienza di discussione è stata fissata per il 18 novembre 2014. I motivi d'appello sono identici a quelli elencati al punto 2A.

Con ordinanza n. 40/F/14 del 25/11/2014, la Corte di Appello di Palermo/Sez. Lavoro ha dichiarato inammissibile l'appello con contestuale condanna degli appellanti a rifondere le spese di lite al Consorzio.

Avverso la citata sentenza n. 273/14 è stato proposto atto di appello (notificato in data 17/11/2014) dagli altri due dipendenti soccombenti in primo grado. L'udienza di discussione è stata fissata per giorno 20.01.2014.

2C) Il giudice del lavoro – con sentenza del 06.10.2014 – ha rigettato i ricorsi promossi (separatamente e poi riuniti) da altri 33 ex dipendenti a tempo determinato riproponendo le motivazioni sopra indicate. In particolare il giudice di prime cure ha affermato che il Co.In.R.E.S. non è un ente pubblico economico bensì una pubblica amministrazione rientrante nella previsione dell'art. 1 co. 2 D Lgs 165/01, con conseguente nullità dei contratti di lavoro e inapplicabilità della normativa che disciplina i licenziamenti. sia una Pubblica amministrazione

Risulta ancora in fase di discussione e decisione il ricorso promosso dai restanti 3 ex lavoratori a termine. Rispetto a tale ricorso – seppur con la doverosa prudenza – è lecito attendersi un esito analogo ai precedenti.

3C) In data 17.09.2014, sono stati notificati al Consorzio n. 14 ricorsi promossi da altrettanti ex dipendenti che, in prima battuta, avevano esperito (con esito negativo) il rito Fornero.

Tutti i ricorrenti hanno chiesto al giudice adito di accertare la legittimità del rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze del Co.In.R.E.S nonché l'illegittimità/nullità dei termini di scadenza apposti sui contratti di lavoro, con conseguente trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato. Gli stessi hanno sostenuto che il Co.In.R.E.S. abbia natura di ente pubblico economico e, pertanto, non sia vincolato alle procedure di evidenza pubblica in tema di reclutamento del personale.

Gli ex lavoratori hanno, altresì, rivendicato il diritto alla stipula di un contratto a tempo indeterminato in forza di un servizio prestato presso il Consorzio per un periodo superiore a 36 mensilità consecutive. In subordine – nella denegata ipotesi in cui non venga riconosciuta la legittimità del rapporto di lavoro e venga, pertanto, negata la conversione dello stesso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - i ricorrenti hanno rivendicato il diritto al risarcimento del danno causato dall'illegittima apposizione del termine e dalla reiterazione dei rapporti a tempo determinato da quantificarsi nelle

retribuzioni future, per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto e la cessazione che lo stesso avrebbe avuto con il raggiungimento dell'età pensionabile.

In ulteriore subordine, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del Consorzio al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale causato con l'apposizione illegittima del termine da quantificarsi, equitativamente, in n. 20 mensilità o in quelle minori che riterrà il G.L.

L'udienza di prima comparizione è stata fissata per giorno 19 gennaio 2015.

In data 29.09.2014 è stato notificato un ulteriore ricorso promosso da una ex dipendente risultata soccombente nel procedimento esperito dalla stessa con il rito Fornero. Vengono proposte, anche in questo caso, le stesse motivazioni su cui si fondano gli altri ricorsi e si insiste, in particolare, sulla natura di ente pubblico economico attribuibile al Consorzio.

L'udienza di prima comparizione è stata fissata per giorno 02 marzo 2015.

Bolognetta, 19/12/2014.

Il Capo Ufficio

Avv. Francesco Niosi

Francesco Niosi